

Civile Ord. Sez. 2 Num. 33451 Anno 2021

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 11/11/2021

### ORDINANZA

22387  
sul ricorso ~~22378~~-2016 proposto da:

S.A.L.C. S.R.L. (già S.P.A.) IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato CLAUDIO SELMI e dall'Avvocato GABRIELE TREMOLANTI per procura speciale a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO E C. S.N.C., rappresentata e difesa dall'Avvocato CLAUDIO PINNELLINI per procura in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1499/2015 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata il 31/8/2015;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 12/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

### FATTI DI CAUSA

La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato gli appelli che la S.A.L.C. s.r.l., già s.p.a., in liquidazione aveva proposto avverso le sentenze con le quali, rispettivamente, il tribunale di Pistoia, in data 30/12/2010, aveva respinto l'opposizione che la stessa aveva proposto nei confronti del

1398/21

decreto con il quale le era stata ingiunto il pagamento, in favore della Alessio Carni di Bonello Parlanti & C. s.n.c., della somma di €. 60.964,09, oltre accessori, quale corrispettivo dovuto forniture di carni, e il tribunale di Firenze, in data 11/4/2012, aveva, a sua volta, rigettato la domanda con la quale l'appellante, accertato il proprio credito di €. 78.000,00 (iva compresa) nei confronti della Alessio Carni di Bonello Parlanti & C. s.n.c. a titolo di provvigioni per l'attività di segnalazione compiuta (di cui €. 15.000,00 per il volume d'affari realizzato con le ASL dalla Alessio Carni ed €. 50.000,00 per la conclusione dell'appalto "Area Vasta") ed operata la compensazione con il minor credito vantato da quest'ultima, aveva chiesto la sua condanna al pagamento della somma di €. 9.560,00.

La corte d'appello, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver accertato, in fatto, che: - in data 28/6/2005, le parti avevano sottoscritto un contratto di fornitura "*per il servizio carni alle AA.SS.LL.*", concernente l'acquisto presso l'appellata di prodotti che l'appellante doveva fornire alle AA.SS.LL. n. 3, n. 10 e n. 11, orientativamente fino alla fine dell'anno in corso; - in data 6/7/2005, tra la S.A.L.C. s.p.a. e alcuni grossisti era stato stipulato un accordo per effetto del quale la prima, a fronte del pagamento di una provvigione dal 6% al 10% sul volume di acquisto che i clienti segnalati avrebbero sviluppato con le ditte stesse nel periodo tra il 18/7/2005 ed il 31/12/2005, "*riproporzionato a un anno solare*", si impegnavano a segnalare il nominativo dei propri clienti passati e presenti e, per quanto è possibile, a indirizzarne gli acquisti futuri; - in data 10/9/2005, tale accordo era stato "*recepito*" tra la S.A.L.C. s.p.a. e la Alessio Carni di Bonello Parlanti & C. s.n.c., con la precisazione che sarebbe stata corrisposta una provvigione "*per eventuale Area*



Vasta" pari al 3% "sull'importo presunto dell'intero appalto"; ha ritenuto:

a) per ciò che riguarda il primo credito (pari ad €. 15.000,00 per il volume d'affari realizzato con le ASL dalla Alessio Carni):

- innanzitutto, che la provvigione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, era dovuta per la segnalazione, rappresentando il volume di acquisto la base sulla quale applicare la percentuale pattuita al fine di calcolare il compenso;
- in secondo luogo, che, come correttamente rilevato dal tribunale, la Alessio Carni, alla data di stipula dell'accordo del 10/9/2005, privo di valenza retroattiva, era già stata segnalata alle ASL 3, 10 e 11 quale proprio fornitore per le carni per cui, a fronte di una segnalazione che, al momento dell'accordo, era già avvenuta, non poteva ritenersi alla società appellante alcuna provvigione;
- infine, che la correttezza di tale conclusione è confermata dalla condotta della stessa opponente, la quale, a differenza di quanto è accaduto per altri, non ha mai fatturato la propria richiesta di provvigione;

b) per ciò che riguarda il secondo credito (pari ad €. 50.000,00 per la conclusione dell'appalto "Area Vasta"): - innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, *"da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti è dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attività prestata da essa appellante, alla sola condizione che la Alessio Carni ottenesse l'appalto"*, tanto più che, ad accedere a tale tesi, si tratterebbe di un'attribuzione patrimoniale priva di causa; - in secondo luogo, che, come correttamente affermato dal tribunale, non risulta dimostrata *"alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di SALC SPA in relazione all'appalto ESTAV per l'aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL*



*raggruppate"*, rimanendo, invece, oscuro il significato della clausola del 10/9/2005 *"per eventuale AREA VASTA il 3% sull'importo presunto dell'intero appalto"*; - infine, che, come correttamente affermato dal tribunale, l'appellante non aveva dimostrato l'esistenza di una qualsivoglia attività di consulenza ed assistenza (essendo, anzi, emerso che il un commercialista indotto dall'opposta quale teste, aveva riferito di aver istruito la pratica per la gara d'appalto senza alcun contatto con la SALC e che gli altri partecipanti alla ATI avevano a loro volta negato di aver avuto contatti con la stessa), per cui, in mancanza di prova *"di una qualche attivazione di SALC causalmente riconducibile all'aggiudicazione dell'appalto"*, i crediti dalla stessa vantati dovevano ritenersi inesistenti.

La S.A.L.C. s.r.l., già s.p.a., in liquidazione, con ricorso notificato il 29/9/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

La Alessio Carni di Bonello Parlanti & C. s.n.c. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.1.** Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'omessa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, con riguardo al credito di €. 50.000,00, ha ritenuto, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, *"da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti è dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attività prestata da essa appellante, alla sola condizione che la Alessio Carni ottenesse l'appalto"*, anche

perché, ad accedere alla tesi dell'appellante, si tratterebbe di un'attribuzione patrimoniale priva di causa, ed, in secondo luogo, che, come correttamente affermato dal tribunale, non era risultata dimostrata *"alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di SALC SPA in relazione all'appalto ESTAV per l'aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate"*, rimanendo, invece, oscuro il significato della clausola del 10/9/2005 *"per eventuale AREA VASTA il 3% sull'importo presunto dell'intero appalto"*.

**1.2.** La corte d'appello, però, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha trascurato di considerare che, a norma dell'art. 2697 c.c., la S.A.L.C. aveva solo l'onere, adempiuto con la produzione in giudizio della scrittura privata del 10/9/2005, di provare l'esistenza e l'entità del credito nonché l'avveramento di quella condizione al verificarsi della quale l'esigibilità dello stesso era subordinata. La scrittura prodotta in giudizio, infatti, con l'appendice del 10/9/2005, era idonea a provare con assoluta certezza: - la natura e l'entità dell'obbligazione assunta, e cioè l'obbligo della Alessio Carni di pagare incondizionatamente un importo, a titolo di provvigione, pari al 3% sull'importo dell'appalto con Area Vasta; - la sussistenza dei presupposti di esigibilità e certezza del credito di €. 50.000,00, subordinata solo alla sottoscrizione, poi effettuata, del contratto di appalto; - la liquidità e la determinatezza del credito, pari a €. 50.000,00, così determinato in corrispondenza del 3% dell'appalto poi sottoscritto tra la Alessio Carni e la ASL per Area Vasta.

**1.3.** La corte d'appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, non ha considerato che la scrittura del 10/9/2005 riveste tutti gli elementi per essere ritenuta come una promessa di pagamento subordinata al verificarsi di una condizione, vale a dire l'appalto che la Alessio Carni avrebbe, come in effetti ha



successivamente stipulato, con le ASL per il consorzio "Area Vasta", rispetto al quale la convenuta non ha dimostrato né l'invalidità del contratto, né l'esistenza di un patto scritto contrario al suo contenuto né di aver pagato il credito azionato dalla SALC. La corte d'appello, quindi, lì dove ha respinto la domanda sul rilievo che non era stata dimostrata l'esistenza di qualsivoglia attività di consulenza ed assistenza, ha non solo invertito l'onere della prova ma ha anche omesso di considerare, in violazione dell'art. 1988 c.c., che l'impegno che la Alessio Carni aveva assunto, quale promessa di pagamento, in data 10/9/2005, precludeva l'indagine sul rapporto fondamentale della dedotta obbligazione.

**1.4.** La corte d'appello, infine, ha concluso la ricorrente, non si sottrae a censura neppure nella parte in cui ha ritenuto che *"da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti è dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attività prestata da essa appellante, alla sola condizione che la Alessio Carni ottenesse l'appalto"*, anche perché, ad accedere a tale tesi, si tratterebbe di un'attribuzione patrimoniale priva di causa, avendo, in tal modo, omesso di considerare che l'attività di segnalazione era stata chiaramente provata e dimostrata con la missiva del 6/7/2005 e con la nota di segnalazione del 21/12/2005 e che proprio tale attività di segnalazione, cui era connessa la promessa di pagamento intervenuta il 6/7/2005 con l'*addendum* 10/9/2005, ha consentito alla Alessio Carni di formulare un'offerta, nelle conoscenze acquisite, per aggiudicarsi l'appalto "Area Vasta".

**2.1.** Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'omessa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, con



riferimento al credito di €. 15.000,00, ha ritenuto, innanzitutto, che la provvigione era dovuta per la segnalazione, rappresentando il volume di acquisto la base sulla quale applicare la percentuale pattuita al fine di calcolare il compenso, ed, in secondo luogo, che, al momento della stipula dell'accordo del 10/9/2005, la Alessio Carni era già stata segnalata alle ASL 3, 10 e 11 quale proprio fornitore per le carni per cui, non emergenza la valenza retroattiva dell'accordo del 10/9/2005, non poteva ritenersi maturata alcuna provvigione per una segnalazione che, al momento dell'accordo, era già avvenuta.

**2.2.** La corte d'appello, però, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha trascurato di considerare che, a norma dell'art. 2697 c.c., la S.A.L.C. aveva solo l'onere di provare, con la produzione in giudizio della scrittura privata del 10/9/2005, l'esistenza e l'entità del credito nonché l'avveramento di quella condizione al verificarsi della quale l'esigibilità dello stesso era subordinata. La scrittura prodotta in giudizio, infatti, con l'appendice del 10/9/2005, era idonea a provare con assoluta certezza: - l'ammontare del credito di €. 15.000,00 dovuto per le segnalazioni clienti che la SALC ha fatto in favore della Alessio Carni dal 18/7/2005 in virtù dell'Appendice del 10/9/2005; - l'esigibilità di tale credito dal momento che la Alessio Carni, con la scrittura privata del 10/9/2005, ha espressamente ritenuto efficace incondizionatamente quanto scritto sulla facciata del foglio, sulla quale era riportata la data del 18/7/2005 quale data di decorrenza degli effetti contrattuali dell'accordo.

**2.3.** D'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che la scrittura del 10/9/2015 riveste tutti gli elementi per essere ritenuta come una promessa di pagamento che, per l'incondizionata accettazione di tutto quanto riportato sulla facciata del contratto del 6/7/2005,

comportava l'accettazione anche della decorrenza degli effetti, convenuti non dal 10/9/2005, come ritenuto dalla corte d'appello, ma dal 18/7/2005.

**2.4.** Del resto, ha aggiunto la ricorrente, l'attività di segnalazione effettuata dalla SALC in favore della Alessio Carni fin dal 18/7/2005 e comunque il 21/12/2005 è documentalmente dimostrata e non è stata contestata

**2.5.** La corte d'appello, inoltre, lì dove ha ritenuto che l'accordo con la Alessio Carni decorresse dal 10/9/2005 e non dal 18/7/2005, come previsto dalle condizioni contrattuali oggetto di incondizionata accettazione, ha violato le norme dettate dagli artt. 1362 e 1371 c.c., non avendo correttamente interpretato il significato letterale della scrittura privata né valutato le clausole ambigue con il criterio dell'equo temperamento degli interessi, che, nel caso in esame, non potrebbe condurre ad altro risultato se non quello di condurre alla decorrenza degli effetti dal 18/7/2005, verificandosi, altrimenti, il risultato paradossale che l'Alessio Carni, nonostante l'accettazione incondizionata dell'accordo, compresa la decorrenza degli effetti dal 18/7/2005, finirebbe per beneficiare gratuitamente delle segnalazioni fatte.

**3.** Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'Appendice dal 10/9/2005 non aveva avuto decorrenza dal 18/7/2005 nonostante l'incondizionata accettazione delle condizioni contrattuali senza, tuttavia, considerare che tale eccezione, non rilevabile d'ufficio, non era stata sollevata dall'Alessio Carni né nella comparsa di costituzione e risposta, né nella prima memoria ex art. 183

c.p.c.. La convenuta, del resto, non aveva sollevato sul punto alcuna contestazione specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c. con la conseguenza che la dedotta ricorrenza dal 18/7/2005 doveva ritenersi provata.

**4.** Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'applicazione dell'art. 2722 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che fosse necessaria un'attività di consulenza unicamente sulla base di deposizioni testimoniali rese su patti contrari e/o aggiunti e contestuali rispetto al contratto intercorso tra le parti e contenuto nell'*addendum* sottoscritto il 10/9/2005, che non fa alcuna menzione dell'attività di consulenza ma solo alla segnalazione, che è stata provata, e subordina l'esigibilità del credito alla conclusione dell'appalto "Area Vasta".

**5.1.** I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

**5.2.** La ricorrente, infatti, si duole, in sostanza, dell'interpretazione che la corte d'appello ha dato delle dichiarazioni rese dalle parti e contenute nella scrittura privata del 10/9/2005 e dell'apprezzamento che la stessa ha svolto delle emergenze probatorie: lì dove, in particolare, ha ritenuto: a) - per ciò che riguarda il credito alla somma di €. 15.000,00 per il volume d'affari realizzato con le ASL dalla Alessio Carni, che la provvigione pattuita era dovuta solo in conseguenza della segnalazione, rappresentando il volume di acquisto solo la base sulla quale applicare la percentuale pattuita al fine di calcolare il compenso, e che l'accordo del 10/9/2005 era privo di valenza retroattiva, traendone la conseguenza che, essendo stata la Alessio Carni già segnalata alle ASL 3, 10 e 11 quale proprio fornitore per le carni, la società appellante, a fronte di una



segnalazione che al momento dell'accordo era già avvenuta, non aveva diritto ad alcuna provvigione; b) - per ciò che riguarda il secondo credito alla somma di €. 50.000,00 per la conclusione dell'appalto "Area Vasta", che *"da nessuna locuzione utilizzata dalle parti contraenti è dato ricavare che la provvigione sarebbe maturata, a prescindere da qualsivoglia attività prestata da essa appellante, alla sola condizione che la Alessio Carni ottenesse l'appalto"*, anche perché, ad accedere a tale tesi, si tratterebbe di un'attribuzione patrimoniale priva di causa, traendone la conclusione che, non essendo risultata la dimostrazione di *"alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di SALC SPA in relazione all'appalto ESTAV per l'aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate"*, né di una qualsivoglia attività di consulenza ed assistenza, la società appellante, in mancanza di prova *"di una qualche attivazione di SALC causalmente riconducibile all'aggiudicazione dell'appalto"*, non aveva diritto ad alcuna provvigione.

**5.3.** Ritiene, tuttavia, la Corte che, alla luce del tenore letterale delle clausole contenute nella scrittura, l'interpretazione espressa dalla corte d'appello non è affatto scorretta né implausibile. Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, infatti, il primo e principale strumento che la corte d'appello ha mostrato indiscutibilmente di utilizzare, è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.): solo se il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 c.c.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dagli artt. 1366-1371 c.c. (Cass. n. 27256 del 2018, in motiv.). Nel giudizio di cassazione, d'altra parte, il ricorrente che lamenta la mancata applicazione del criterio di

interpretazione letterale ha l'onere, nel caso in esame rimasto inadempito, di specificare, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare, in modo specifico, quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto un'interpretazione in senso diverso (Cass. n. 995 del 2021). Del resto, *"per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra"* (Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014).

**5.4.** Per il resto, la valutazione delle prove raccolte, compresa quella conseguente alla mancata contestazione da parte del convenuto, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio – nel caso in esame neppure invocato come tale – consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'averne del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove



(salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto, in modo non apparente né contraddittorio, delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in fatto, escluso che la S.A.L.C. avesse dimostrato



in giudizio l'esecuzione delle attività al cui (solo) compimento le provvigioni erano state contrattualmente connesse. Ed una volta stabilito, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che la società ricorrente non aveva dimostrato in giudizio tanto il fatto di aver provveduto a segnalare la controparte dopo (e quindi in esecuzione) del contratto del 10/9/2005, quanto il fatto di essersi lecitamente attivata "*in relazione all'appalto ESTAV per l'aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate*", non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto delle domande proposte dalla S.A.L.C. siccome volte all'accertamento - in forza proprio degli accordi contrattuali così come trasfusi nella scrittura (e non certo di patti aggiunti o contrari al relativo contenuto) e della relativa decorrenza cronologica (il cui accertamento da parte del giudice, appartenendo alla fattispecie costitutiva delle pretese azionate, prescinde, evidentemente, da qualsivoglia necessità di un'eccezione di parte) - dei crediti alle provvigioni conseguentemente maturate.

**5.5.** Del resto, le obbligazioni, siano esse "di risultato" o "di mezzi", per essere effettivamente qualificabili come tali, devono essere sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una *utilitas* oggettivamente apprezzabile, con l'unica differenza che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre, nel secondo caso, il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti (cfr. Cass. n. 4876 del 2014). Non presta, quindi, il fianco ai rilievi critici svolti

dalla società ricorrente la statuizione con cui la corte d'appello ha escluso, non essendo stata dimostrata "alcuna attivazione lecita (solo questa potendo essere retribuita) di SALC SPA in relazione all'appalto ESTAV per l'aggiudicazione delle forniture di una serie di ASL raggruppate", che l'Alessio Carni potesse essere ritenuta obbligata al pagamento, a titolo di provvigione, di una somma pari al 3% dell'importo dell'appalto con Area Vasta in conseguenza della sola sottoscrizione, poi effettuata, del contratto di appalto da parte della stessa, trattandosi, altrimenti, di un'attribuzione patrimoniale priva di causa.

**5.6.** La censura concernente la mancata qualificazione, ad opera della corte d'appello, delle dichiarazioni contenute nella predetta scrittura in termini di promessa di pagamento, è, infine, priva di rilievo, trattandosi di questione di diritto che implica un accertamento in fatto e che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente abbia adempiuto all'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018). D'altra parte, è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte al fine di stabilire se esse importino una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr., con riferimento alla ricognizione di debito, Cass. n. 20422 del 2019).

**6.** Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

**7.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.



**8.** La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021.